REGOLAMENTO (CEE) N. 701/79 DELLA COMMISSIONE

del 6 aprile 1979

relativo a misure d'intervento da adottare nel settore delle carni bovine in seguito alla comparsa dell'afta epizootica in alcuni dipartimenti francesi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 425/77 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 5, e l'articolo 23,

considerando che in Francia si sono manifestati taluni focolai di afta epizootica ; che nei dipartimenti interessati non è più possibile apporre sulle carni il bollo di salubrità né rilasciare il certificato di sanità previsti dall'articolo 3, paragrafo 1, punto A, lettere e) e f), della direttiva 64/433/CEE, del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (3), modificata da ultimo dalla direttiva 75/379/CEE (4) ;

considerando che queste carni non possono quindi essere acquistate all'intervento, in conformità dell'articolo 6, del regolamento (CEE) n. 2226/78 della Commissione (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 2747/78 (6) ; che onde evitare conseguenze incompatibili con i principi di sostegno dei prezzi di cui i produttori di carni bovine fruiscono in virtù del regime d'intervento, occorre rendere possibile l'acquisto delle carni in oggetto pur garantendo il loro facile riconoscimento in caso di separato ritiro dall'ammasso ;

considerando che dette misure possono essere applicate soltanto entro limiti e per un periodo definiti rigorosamente in funzione dell'esigenza di sostenere il mercato ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Nei dipartimenti francesi del Calvados, della Manica e dell'Orne, l'organismo d'intervento francese acquista le carni delle categorie indicate nell'allegato ai prezzi fissati a fronte delle stesse.

2. Sulle carni acquistate a norma del paragrafo 1 viene apposto un bollo distintivo equivalente a quello previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, punto A, lettera e), della direttiva relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche.

Esse sono immagazzinate in locali distinti e in partite facilmente identificabili.

Articolo 2

Le comunicazioni previste dall'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2226/78 sono effettuate separatamente per le carni di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 9 aprile 1979.

Esso è applicabile fino al 6 maggio 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 1.
(3) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.
(4) GU n. L 172 del 3. 7. 1975, pag. 17.
(5) GU n. L 261 del 26. 9. 1978, pag. 5.
(6) GU n. L 330 del 25. 11. 1978, pag. 24.

ALLEGATO

Prezzo di acquisto in ECU per 100 kg di prodotto

Carcasse, semicarcasse e quarti compensati provenienti da :	*Limite inferiore*	*Limite superiore*
Boeufs U	270,870	288,375
Boeufs R	254,470	269,211
Boeufs O	236,043	253,364
Jeunes bovins U	258,340	269,580
Jeunes bovins R	241,019	257,602
Jeunes bovins O	223,329	239,913
Vaches R	232,911	251,337
Vaches O	203,981	218,723